

Marco Ciuro, *Diritti e protezione dei minori. Compendio di diritto minorile per operatori sociali (Aggiornato alla Riforma Cartabia e al Decreto Caivano)*, Mucchi Editore, Modena, 2024, pp. 293

La tutela del minore ha assunto, con il tempo, una rilevanza sempre maggiore nell'ambito della regolamentazione giuridica della famiglia, imprimendo a quest'ultima una prospettiva che può essere correttamente definita «paidocentrica»<sup>1</sup>. Si tratta di una tematica particolarmente complessa che si inserisce a pieno titolo nel costante dialogo tra famiglia in sé e persona quale membro della stessa o, se vogliamo, tra istituzione ed individuo, in cui si riscontra un inesorabile incedere degli interessi del singolo soggetto (anche se parte di un consorzio familiare), dovuto ad un progressivo mutamento dal basso, sulla base di istanze individualistiche, provenienti dal tessuto sociale, che conducono, *rectius*, hanno condotto ad una privatizzazione del diritto di famiglia<sup>2</sup>. Il matrimonio è attualmente proiettato all'espressione della personalità dell'individuo nella sua soggettività ed in esso «l'essere per l'altro di ciascuno dei partecipanti ha senso se

---

<sup>1</sup> M. SESTA, *La prospettiva paidocentrica quale fil rouge dell'attuale disciplina giuridica della famiglia*, in *Fam. e dir.*, 2021, 7, p. 763 ss.

<sup>2</sup> V. le considerazioni di M. SESTA, *Matrimonio e famiglia a cinquant'anni dalla legge sul divorzio*, in *Riv. dir. civ.*, 2020, 6, p. 1185 ss.; Id., *La famiglia tra funzione sociale e tutele individuali*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2017, 2, spec. 6 ss.; Id., *Diritti inviolabili della persona e rapporti familiari: la privatizzazione "arriva" in Cassazione*, in *Fam. e dir.*, 2005, 4, p. 370 ss.; M.N. BUGETTI, *Il divorzio tra intervento giudiziale e autonomia dei coniugi*, in *Fam. e dir.*, 2021, 1, p. 34 ss.; C. CARICATO, *La privatizzazione del diritto di famiglia*, Pisa, 2020; V. SCALISI, *"Famiglia" e "famiglie" in Europa*, in *Riv. dir. civ.*, 2013, 1, p. 21 ss.; P. ZATTI, *Tradizione e innovazione del diritto di famiglia, in Famiglia e matrimonio, I, Relazioni familiari, matrimonio, famiglia di fatto*, a cura di G. FERRANDO, M. FORTINO, F. RUSCELLO, in *Tratt. dir. fam.*, vol. I, diretto da P. ZATTI, Milano, 2011<sup>2</sup>, p. 22 ss.; Id., *Familia, familiae – declinazioni di un'idea. La privatizzazione del diritto di famiglia*, in *Familia*, 2002, 1, p. 28 ss.; L. BALESTRA, *L'evoluzione del diritto di famiglia e le molteplici realtà affettive*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2010, 4, p. 1105 ss.; R. AMAGLIANI, *Autonomia privata e diritto di famiglia*, Torino, 2005; M. FORTINO, *Verso una nuova "privatizzazione" della famiglia nella società globale?*, in *Riv. dir. civ.*, 2003, 2, p. 167 ss.; P. RESCIGNO, *I rapporti personali fra coniugi*, in *Famiglia e diritto a vent'anni dalla riforma*, a cura di A. BELVEDERE, C. GRANELLI, Padova, 1996, p. 35.

e fino a quando ridondi in un essere per sé»<sup>3</sup>. In questo senso, la concezione istituzionalistica della famiglia, quale portatrice di interessi superiori e trascendenti da quelli dei suoi membri, sembra cedere il passo ad una visione di stampo individualistico, nel segno della realizzazione degli interessi di questi ultimi<sup>4</sup>. Viene, quindi, oggi posto in luce un radicale cambio di prospettiva: ad essere valorizzato non è più tanto l'interesse della famiglia, inteso come superiore rispetto a quello dei singoli membri che la compongono<sup>5</sup>, ma i diritti e le esigenze dei figli dei quali, stante la particolare vulnerabilità, imprescindibilmente, deve essere garantita adeguata protezione.

In una materia così articolata, risulta di spiccata utilità l'opera di Marco Ciuro che, attraverso un'accurata ricostruzione del complesso scenario che innerva la materia della tutela dei minori – senza trascurare le evoluzioni del formante giurisprudenziale e di quello dottrinale –, coniuga i principali risvolti giuridici, aggiornati alle più recenti novità normative, in modo da rendere il lavoro fruibile anche per quelle figure professionali che, non propriamente avvezze alla sfera giuridica, operano, nel quotidiano, con l'infanzia e l'adolescenza.

Il lavoro in esame prende le mosse dall'*Émile ou de l'éducation* di Rousseau – opera che si inserisce in un contesto sociale caratterizzato dallo sfruttamento massivo della manodopera infantile che aveva condotto ad una sostanziale reificazione del bambino, ma da cui già traspare un marcato intento pedagogico e nella quale il minore assume una spiccata individualità meritevole di tutela – al fine di ricostruire, opportunamente, con un approccio metodologico di tipo sto-

---

<sup>3</sup> Così L. MENGONI, *La famiglia nell'ordinamento giuridico italiano*, in *La famiglia crocevia della tensione tra "pubblico" e "privato"*, Milano, 1979, p. 268.

<sup>4</sup> Cfr. G. DALLA TORRE, *Famiglia e diritto*, in *La famiglia soggetto sociale. Radici, sfide, progetti*, a cura di L. SANTOLINI, V. SOZZI, Roma, 2002, p. 151; per una prospettiva storica delle evoluzioni del diritto di famiglia, anche con riguardo alla sua attrazione all'orbita del diritto pubblico ed a quella del diritto privato, si veda la sapiente ricostruzione operata da ID., *Matrimonio e famiglia. Saggi di storia del diritto*, Roma, 2006; e da F. D'AGOSTINO, G. DALLA TORRE, *Per una storia del diritto di famiglia in Italia: modelli ideali e disciplina giuridica*, in *Le stagioni della famiglia. La vita quotidiana nella storia d'Italia dall'unità agli anni Settanta*, a cura di G. CAMPANINI, Milano, 1994, spec. pp. 245-246.

<sup>5</sup> Questa era la ricostruzione, ancorata all'impostazione non solo giuridica, ma anche, e soprattutto sociale dell'epoca di A. CICU, *Il diritto di famiglia. Teoria generale*, Roma, 1914, ristampa con lettura di M. SESTA, Bologna, 1978.

rico, il lungo cammino che ha condotto all'affermazione dei diritti dell'infanzia e alla nascita del diritto minorile.

È proprio il XX secolo – denominato «*the century of the child*»<sup>6</sup> – a mostrare un progressivo recepimento delle istanze, provenienti dalla società, che palesavano l'esigenza di un riscatto dei diritti dei minori con la contestuale repressione degli abusi perpetrati contro questi ultimi. Una prima tappa di questo percorso si rinviene nella *Convention du 12 juin 1902 pour régler la tutelle des mineurs*: una Convenzione le cui disposizioni, sebbene non dotate di per sé del valore di norme giuridiche, in quanto non vincolanti per gli Stati firmatari e per i cittadini di quegli Stati, costituiscono elementi da tenere in debita considerazione. Si tratta, infatti, del primo documento di portata transnazionale ad occuparsi esclusivamente dell'infanzia, seguito dalla Dichiarazione dei diritti del fanciullo approvata dalla Società delle Nazioni a Ginevra nel 1924 in cui, anche attraverso l'utilizzo di un tono fondamentalmente paternalistico, è chiara l'eco di umanità del periodo postbellico, indirizzata a riconoscere la necessità di una tutela dei minori. Tuttavia, pur rappresentando un importante ed apprezzabile passo in avanti nel segno dei diritti dell'infanzia, tale Dichiarazione sconta, a ben vedere, alcuni limiti che l'A. non tralascia: si prevede, giusta l'art. 4, che il fanciullo venga messo nelle condizioni di guadagnarsi da vivere e, pertanto, nonostante la protezione da possibili forme di sfruttamento, non si addivene ancora all'emancipazione del bambino dal lavoro; inoltre, essa rappresenta una sorta di manifestazione dei doveri in capo al mondo adulto – quindi, alla famiglia e alla società – e non il vero riconoscimento di diritti specifici in capo ai minori in quanto tali. Il vero punto di svolta nella materia è segnato dalla Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, approvata dalle Nazioni Unite a New York nel 1989 che, comunque, trova un suo importante antecedente nella nuova Dichiarazione dei diritti del fanciullo del 1959, ma, rispetto a quest'ultima, la Convenzione, in quanto tale, rappresenta una pattuizione vincolante per gli Stati firmatari, nonché un ineludibile *floor* di tutela dei diritti del minore per qualsivoglia norma successiva. Viene compiuto un passo ulteriore anche rispetto al codice civile del 1942 in cui la protezione del minore veniva presa in considerazione come risvolto della *patria potestas* e, quindi, con un'impostazione rivolta ai doveri di protezione che gravano sugli adulti piuttosto che ad una prospettiva di soggetto portatore di diritti.

---

<sup>6</sup> E. KEY, *The century of the child*, G.P. Putnam's sons, New York, 1909.

Il minore diviene così il centro della tutela promossa a livello normativo e, in questo senso, autentico soggetto di diritti. La salvaguardia del c.d. *best interest of child*, espressione che pare aver assunto «valore taumaturgico»<sup>7</sup>, assurge, quindi, a cardine del sistema, come confermato, più di recente, anche dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (c.d. Carta di Nizza) e, segnatamente, dal suo art. 24 che, al comma 2, afferma proprio che «l'interesse superiore del bambino deve essere considerato preminente».

Il percorso legislativo pone ben in luce il difficile processo di sostanziale affrancazione del minore, da una cornice che lo annichiliva a mero destinatario di tutela nella soggezione ad un'altra persona, alla progressiva acquisizione di una propria dignità di persona<sup>8</sup>.

Il prosieguo del volume ricostruisce compiutamente il panorama normativo civilistico in materia di diritto di famiglia, con particolare attenzione ai risvolti concernenti il minore e la sua tutela. In questo senso, l'indagine si snoda lungo le direttrici tracciate dalle riforme che hanno interessato il diritto di famiglia dopo l'emanazione del codice civile, facendo emergere come la disciplina della filiazione sia stata radicalmente modificata rispetto all'ordine originariamente impresso nell'assetto codicistico.

Fino alla riforma del 1975, come è noto, dal momento che la famiglia matrimoniale era la sola a determinare lo *status* di figlio (legittimo) concepito dai coniugi e, quindi, rappresentava l'unico ambito in cui la filiazione otteneva considerazione sociale e piena tutela giuridica, la filiazione legittima veniva nettamente contrapposta a quella illegittima nonostante l'entrata in vigore della Costituzione che, almeno tendenzialmente, proclamava una parità tra i figli anche se nati fuori dal matrimonio. Era la famiglia, quale istituzione legittimante, ad essere oggetto di tutela da parte del legislatore, laddove il rapporto genitore-figlio veniva posto in secondo piano, potendo comportare il rischio di una svalutazione della solidità del legame familiare matrimoniale e, segnatamente, ogni posizione antitetica con il modello di famiglia legittima veniva sacrificata, come avveniva, in particolare, per i figli adulterini. Solo nel '75, infatti, la filiazione naturale – espressione sostitutiva di quella illegittima – per-

---

<sup>7</sup> Così L. LENTI, *Note critiche in tema di interesse del minore*, in *Riv. dir. civ.*, 2016, 1, p. 86.

<sup>8</sup> Cfr. R. SENIGAGLIA, *Minore età e contratto. Contributo alla teoria della capacità*, Torino, 2020, p. 6; P. RESCIGNO, *Matrimonio e famiglia. Cinquant'anni del diritto italiano*, Torino, 2000, pp. 303-304; P. STANZIONE, *Capacità e minore età nella problematica della persona umana*, Napoli, 1975, p. 299.

venne alla medesima dignità di quella legittima attraverso, *in primis*, l'eliminazione dei divieti che, a difesa dell'istituzione familiare, impedivano l'accertamento sul piano legale della verità biologica. Tuttavia, permaneva una rilevante distinzione tra le due categorie di figli. Solamente quelli legittimi venivano, infatti, collocati nella rete di parentela dei propri genitori con importanti ricadute sul piano successorio: non sussistevano diritti successori in capo al figlio non matrimoniale rispetto ai parenti del genitore e veniva prevista la facoltà di commutazione<sup>9</sup> e quindi la possibilità per i figli legittimi di soddisfare in denaro o in beni immobili ereditari la porzione spettante ai figli naturali che non vi si opponessero, laddove, in caso di opposizione, la decisione sarebbe spettata al giudice, in seguito ad una valutazione delle circostanze personali e patrimoniali.

Il pieno compimento del percorso di parificazione tra filiazione legittima e naturale si ha con la riforma operata dalla l. 219/2012 e dal relativo d.lgs. 154/2013 di attuazione, la cui portata è chiaramente scolpita nella disposizione di cui all'art. 315 c.c. che, rubricato *Stato giuridico della filiazione*, sancisce, quale applicazione del principio costituzionale di uguaglianza<sup>10</sup>, che «tutti i figli hanno lo stesso stato giuridico», e che deve essere apprezzato in combinato disposto con l'art. 74 c.c. che riconduce alla medesima definizione di parentela sia la filiazione avvenuta in costanza di matrimonio sia al di fuori di esso sia nel caso di adozione (con esclusione dell'adozione di maggiorenni), e con l'art. 258 c.c. che prevede che gli effetti del riconoscimento di un figlio da parte di un genitore si estendono anche nei confronti dei parenti di quest'ultimo, determinando, dal punto di vista ereditario, l'ingresso a pieno titolo nella successione legittima di cui agli artt. 565 ss. c.c.<sup>11</sup>. A ben vedere, tuttavia, a rimanere differen-

---

<sup>9</sup> V. F. PANZA, *Rappresentazione, "ius delationis", diritto di commutazione e successione necessaria alla luce della riforma della filiazione*, in *Dir. succ. e fam.*, 2016, 2, p. 477 ss.; G. BONILINI, *L'abrogazione della norma concernente il diritto di commutazione*, in *Fam. e dir.*, 2014, 5, p. 517 ss.; in giurisprudenza cfr. Corte cost., 18 dicembre 2009, n. 335, tra le altre in *Fam. e dir.*, 2010, 4, p. 339 ss., con note di A. ASTONE, *La Corte costituzionale e la dinamica evolutiva dei rapporti sociali: il diritto di commutazione non sarebbe anacronistico*, *ivi*, p. 341 ss., e di L. VIGNUDELLI, A. ARCERI, *Il diritto di commutazione fra tradizione ed evoluzione: i figli naturali sono ancora lontani da una piena ed effettiva equiparazione*, *ivi*, p. 352 ss.

<sup>10</sup> V. M. BIANCA, *L'unicità dello stato di figlio*, in *La riforma della filiazione*, a cura di C.M. BIANCA, Padova, 2015, p. 3 ss.

<sup>11</sup> Come sottolinea M. SESTA, *Famiglia e figli a quarant'anni dalla riforma*, in *Fam. e dir.* 2015, 11, p. 1012, «può dirsi, in breve, che la più significativa

ziate sono le modalità di attribuzione dello *status filiationis*: in caso di nascita in costanza di matrimonio, è l'unione matrimoniale stessa ad attribuire automaticamente lo stato; diversamente, in assenza di un vincolo di coniugio tra i genitori, lo stato viene attribuito per mezzo del riconoscimento o della dichiarazione giudiziale di genitorialità. Attraverso l'eliminazione del riferimento agli aggettivi «legittimo» o «naturale», l'interesse viene rivolto al figlio e non più alla famiglia complessivamente intesa – società naturale fondata sul matrimonio *ex art. 29 Cost.* – ed ai genitori, che divengono titolari della responsabilità (non più potestà) genitoriale.

Si aggiunga che è stato proprio il legislatore del 2012, con l'art. 315 *bis* c.c., ad indirizzare la prospettiva verso il figlio ed i suoi diritti – mantenimento, educazione, istruzione, assistenza morale, nel rispetto delle relative capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni<sup>12</sup> – piuttosto che verso i doveri in capo ai genitori.

Dal punto di vista normativo, l'A. richiama pure la recente riforma del processo civile, attuata attraverso il d.lgs. 149/2022. Tale novella, che presenta marcati risvolti sostanziali, risulta particolarmente rilevante sul piano del diritto di famiglia: è stato, infatti, introdotto il Titolo VI *bis* nel Libro II (ed abrogati i Capi I, II, III, IV, V, V *bis* del Libro IV del Titolo II) del codice di procedura civile dove sono state inserite le norme relative al nuovo procedimento (unitario) in materia di persone, minorenni e famiglie. Nell'ambito delle più interessanti novità apportate dalla riforma – tra cui si richiama, tra le altre, l'introduzione della possibilità (art. 473-*bis*.49 c.p.c.), per due coniugi che intendono sciogliere il loro matrimonio, di presentare una domanda congiunta, formalizzata in un unico atto, di separazione e scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, subordinando la procedibilità della domanda di divorzio al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 3, comma 1, lett. b, l. div.: un'ulterio-

---

novità introdotta dal legislatore del 2012/2013 sia da individuarsi nella radicale modifica del complessivo rapporto tra genitore e figlio non matrimoniale. Esso – lo ribadiamo – era trattato, in precedenza, alla stregua di una relazione intercorrente esclusivamente tra genitore e figlio, cui la legge attribuiva più o meno estesi diritti, personali, patrimoniali e successori; il figlio restava però al di fuori della famiglia del suo genitore, in quanto il vincolo di parentela, specie in linea collaterale, non era contemplato»; ID., *Stato unico di filiazione e diritto ereditario*, in *Recte sapere. Studi in onore di Giuseppe Dalla Torre*, vol. III, a cura di G. BONI, E. CAMASSA, P. CAVANA, P. LILLO, V. TURCHI, Torino, 2014, p. 1652.

<sup>12</sup> Per una puntuale disamina, v. M. SESTA, *Manuale di diritto di famiglia*, Milano, 2023<sup>10</sup>, p. 194 ss.

re conferma del fatto che il matrimonio pare oggi atteggiarsi maggiormente come *affaire privée* nel pieno controllo dei coniugi che, con sempre minori difficoltà, possono porvi fine, lasciando al solo ricordo quello che, comunque, è stato un progetto comune<sup>13</sup> – spicca sicuramente la previsione, per i procedimenti relativi ai minori, dell’obbligo di allegare al ricorso un piano genitoriale che indichi «gli impegni e le attività quotidiane dei figli relative alla scuola, al percorso educativo, alle attività extrascolastiche alle frequentazioni abituali e alle vacanze normalmente godute» (art. 473-bis.12, comma 4, c.p.c.)<sup>14</sup>. Tale previsione merita di essere letta come una precisa attenzione impressa dal legislatore alla collaborazione dei genitori, anche in caso di famiglia ricomposta<sup>15</sup>, necessaria pure nella rottura del matrimonio, al fine di indirizzare la vita familiare nel modo maggiormente funzionale a garantire lo sviluppo della personalità del minore nonché il suo diritto alla bigenitorialità. Viene fornito ai coniugi nel momento della crisi della coppia un importante strumento, che deve assurgere a vero e proprio progetto educativo di esercizio della responsabilità genitoriale, utile per dare attuazione all’interesse del minore. In questo senso, la dimensione giudiziale viene posta a garanzia del corretto svolgimento dell’autonomia genitoriale, nella sintesi di un sistema che tenda sì a favorire una direzione della vita familiare caratterizzata dal maggior grado possibile di personalizzazione, ma che, parallelamente, valorizzi in maniera adeguata i principi fondamentali che presidiano il superiore interesse del minore.

L’opera di Marco Ciuro, nell’ambito della disciplina del diritto di famiglia e, in particolare, della tutela del minore, approfondisce in una duplice direzione il rilevante ruolo svolto da coloro che si ritrovano a lavorare a stretto contatto con i minori. Dapprima nel contesto

---

<sup>13</sup> Per una lettura di questa novità legislativa nel segno della privatizzazione del matrimonio, v. E. AL MUREDEN, *La domanda congiunta di separazione e divorzio tra privatizzazione del matrimonio e tutela inderogabile della parte debole*, in *Fam. e dir.*, 2023, 7, p. 662 ss.; e sia altresì consentito il rinvio a C. BASUNTI, *Matrimonio effimero e riflessi sull’assegno di divorzio*, in *Fam. e dir.*, 2024, 4, spec. p. 385.

<sup>14</sup> Sul tema, v. per tutti E. AL MUREDEN, *Il piano genitoriale*, in *Fam. e dir.*, 2023, 11, p. 998 ss.

<sup>15</sup> Cfr., in argomento, E. AL MUREDEN, *La famiglia ricomposta tra autonomia privata e tutela dei diritti indisponibili*, in *Liber Amicorum Pietro Rescigno. In occasione del novantesimo compleanno*, vol. I, Napoli, 2018, p. 27 ss.; Id., *Le famiglie ricomposte tra matrimonio, unione civile convivenze*, in *Fam. e dir.*, 2016, 10, p. 966 ss.; P. RESCIGNO, *Le famiglie ricomposte: nuove prospettive giuridiche*, in *Famiglia*, 2002, 1, p. 1 ss.

del diritto all'ascolto di cui il minore è titolare ai sensi dell'art. 315 *bis*, comma 3 c.c. secondo il quale «il figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici, e anche di età inferiore ove capace di discernimento, ha diritto di essere ascoltato in tutte le questioni e le procedure che lo riguardano» come pure dell'art. 24 della Carta di Nizza e degli artt. 473-*bis*.4, 473-*bis*.5, 473-*bis*.45 c.p.c., nonché, infine, nell'ottica della relativa responsabilità civile. Nella prima prospettiva, lo sguardo dell'A. è rivolto in particolare al giudice, chiamato ad assicurare che l'ascolto del minore, strumento inteso a favorire la realizzazione del suo superiore interesse<sup>16</sup>, non si riduca a mero adempimento procedurale, ma sia funzionalmente utile a tutelare il minore in momenti di crisi; nella seconda prospettiva, l'attenzione va oltre la responsabilità dei genitori per gli atti illeciti commessi dai loro figli minori e si rivolge alla responsabilità di quelle figure professionali che, come gli operatori delle comunità familiari, svolgono funzioni di cura ed educative che, di fatto, sono tradizionalmente proprie dei genitori. Tale punto di vista appare sicuramente adatto ad indirizzare correttamente il ruolo di questi professionisti che, nella quotidianità del loro lavoro vengono in contatto con l'infanzia e l'adolescenza e sono, pertanto, chiamati, nell'ampio novero dei compiti loro affidati, a (contribuire a) garantire il *best interest of child*.

Il lavoro analizza altresì i profili penalistici della tutela del minore e, precisamente, si concentra sull'individuazione e sull'analisi di quelle condotte qualificabili come «abusanti». Si tratta, in linea generale, di tutti quei comportamenti commissivi o omissivi che cagionino un danno (anche solo potenziale) al minore, e che siano posti in essere con la consapevolezza di ledere uno o più diritti dello stesso, incidendo sulla sua crescita sana e armoniosa nonché sullo sviluppo della sua personalità. In questo ambito, l'A., con un approccio che esalta (anche) l'aspetto preventivo, esamina le fattispecie della violenza sessuale (art. 609 *bis* c.p.), degli atti sessuali con minorenne (art. 609 *quater* c.p.), della corruzione di minorenne (art. 609 *quinquies* c.p.), della pornografia minorile (art. 600 *ter* c.p.), della diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti, una delle novità più rilevanti del c.d. Codice rosso, altresì conosciuta con il controverso neologismo «*revenge porn*» (art. 612 *ter* c.p.), dei maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 c.p.), dell'abuso dei mezzi di correzione e disciplina (art. 571 c.p.), dell'abbandono di persone minori

---

<sup>16</sup> Cfr. V. SCALISI, *Il superiore interesse del minore ovvero il fatto come diritto*, in *Riv. dir. civ.*, 2018, 2, p. 410.



o incapaci (art. 591 c.p.), della sottrazione consensuale di minorenni (art. 573 c.p.), della sottrazione di persone incapaci (art. 574 c.p.).

Al di là della puntuale analisi delle richiamate fattispecie delittuose, viene evidenziata l'interdisciplinarietà che inderogabilmente deve caratterizzare lo studio della materia *de qua*, e tale approccio si presenta particolarmente interessante per (almeno) tre ordini di ragioni.

In primo luogo, viene prestata particolare attenzione, tratto che rende l'indagine opportunamente calata nel contesto attuale, al delicato tema del rapporto tra i minori e i *social media*<sup>17</sup>. Segnatamente, viene sottolineato che le differenti forme di sfruttamento (sessuale) del minore contribuiscono a mostrare il ruolo catalizzatore delle più recenti evoluzioni tecnologiche. La diffusione sempre più ampia di nuove modalità di interazione, principalmente attraverso i *social networks*, ha, infatti, trasposto, sul piano virtuale, comportamenti che, precedentemente, erano solo riferibili al mondo reale. Un esempio calzante, oltre a quello del *revenge porn*, è quello del *child grooming* (adescamento di minori), punito nel nostro ordinamento dall'art. 609 *undecies* c.p., norma introdotta dalla l. 172/2012 allo scopo di attuare i precetti della Convenzione di Lanzarote del 2007. Il comportamento, la cui ascrivibilità al penalmente rilevante è tutt'altro che semplice, si sostanzia in condotte apparentemente inoffensive, perpetrate spesso *online*, connotate da gentilezza e disponibilità, indirizzate a carpire la fiducia della giovane vittima fino a giungere ad una condizione di dipendenza emotiva e finanche di sotmissione e manipolazione psicologica, così da potersi insinuare nella sfera sessuale del minore. Proprio sul punto, l'A. sostiene che, dal momento che la Rete mette oggi a disposizione dei *groomers* plurimi canali attraverso i quali operare, la vigilanza di coloro che sono preposti alla cura, *lato sensu* intesa, dei minori deve sempre essere massima: non solo e non tanto verso i dati di navigazione che sono facilmente aggirabili dalle nuove generazioni, quanto prestando peculiare attenzione ad eventuali cambiamenti nel comportamento o nelle abitudini del minore o ad entrate di denaro non riconducibili a fonti certe, tutti elementi da non trascurare, dal momento che potrebbero essere indicatori di una minaccia all'integrità psicofisica del minore.

---

<sup>17</sup> *Amplius* sul tema, cfr. VIRGADAMO, *Minori e nuovi media*, in *Diritto civile minorile*, a cura di A. CORDIANO, R. SENIGAGLIA, Napoli, 2024, p. 395 ss.; e A. SPANGARO, *Minori e mass media: vecchi e nuovi strumenti di tutela*, Milano, 2011.

In secondo luogo, viene preso in debita considerazione un fenomeno di spiccato interesse sociale che negli ultimi anni ha suscitato un clamore considerevole, ancora una volta a causa della sua amplificazione determinata dall'avvento dei nuovi mezzi di comunicazione: il bullismo<sup>18</sup>. Tale fenomeno non può (più) essere inteso come un comportamento di genere ed esprime un disagio giovanile che si sostanzia in comportamenti spesso prodromici alla devianza e all'attivazione della responsabilità, oltre che civile, penale<sup>19</sup> (per il soggetto, comunque, maggiore di anni quattordici, laddove all'infraquattordicenne potranno, al ricorrere dei relativi presupposti, essere applicate delle misure di sicurezza). Risulta, quindi, fondamentale il profilo di rieducazione del bullo come pure un vaglio che il giudice dovrà operare caso per caso, esaminando con precisione sì la condizione della vittima, ma anche quella del bullo. Del resto, specie a fronte di un lacunoso dato normativo, «pur non spettando al giudice esprimere valutazioni di tipo etico e sociale relativamente al comportamento dei consociati, non deve ritenersi preclusa la possibilità di usare la responsabilità civile allo scopo di offrire risposte, ovviamente rigorosamente incardinate sul piano giuridico, capaci di adattarsi al contesto situazionale di riferimento, sensibili ai mutamenti sociali del tempo, e capace di collocarsi diaframmaticamente nelle dinamiche interpersonali che promanano dai sempre più frequenti processi vittimogeni che coinvolgono soprattutto le giovani generazioni»<sup>20</sup>. Il bullismo rappresenta oggi un grave problema di assoluta attualità che chiaramente deve essere arginato a partire da scelte legislative indirizzate in tal senso, senza tralasciare la sua declinazione di *cyberbullismo*, che viene perpetrata sul *web*, ove le informazioni circolano con enorme facilità nell'ambito di una Rete che difficilmente 'dimentica' e che può, dunque, far sì che la sopraffazione raggiunga un livello di

---

<sup>18</sup> Nella letteratura giuridica che si è occupata dell'argomento, v. C. COLOMBO, *Il bullismo, un terreno di verifica per la devianza minorile*, Milano, 2023; E. LANZA, *Bullismo: fra diritto penale e complessità*, Pisa, 2021; C. MURGO, *Frammenti sul bullismo, tra doveri educativi e compensazioni risarcitorie*, in *Resp. civ. e prev.*, 2020, 2, p. 505 ss.; G. PONZANELLI, *Educazione e responsabilità civile: il caso del bullismo*, in *Danno e resp.*, 2019, 6, p. 762 ss.; *La responsabilità giuridica per atti di bullismo*, a cura di A.M. BALDELLI, Torino, 2014.

<sup>19</sup> In giurisprudenza, cfr. Cass., 5 gennaio 2021, n. 163, in *Guida al dir.*, 2021, p. 3 ss.

<sup>20</sup> Così Cass., 10 settembre 2019, n. 22541, in *Danno e resp.*, 2019, 6, p. 759 ss., con nota di G. PONZANELLI; in argomento, v. pure Cass., 12 aprile 2018, n. 9059, in *Danno e resp.*, p. 88 ss., con nota di F. QUARTA.

incisività addirittura superiore, aggredendo la più esposta e vulnerabile delle proiezioni dell'identità della persona (del minore): quella digitale.

Da ultimo, merita di essere segnalata l'attenzione rivolta alla responsabilità penale dell'educatore, riconducibile alla categoria degli incaricati di pubblico servizio, che fa da contraltare a quanto affermato in precedenza dall'A. sulla responsabilità civile della medesima figura professionale. Viene presa in considerazione la fattispecie della omessa denuncia di reato da parte di incaricati di pubblico servizio (art. 362 c.p.), come pure quella di rivelazione di segreto professionale (art. 622 c.p.). Ancora una volta l'opera si mostra, quindi, particolarmente utile per rendere consapevoli del loro operato i professionisti che, lavorando a stretto contatto con i minori, sono tenuti a tutelarne e promuoverne i diritti e gli interessi.

Il prosieguo dell'opera rappresenta uno sviluppo, in ottica processuale, di quanto espresso precedentemente. Si approfondiscono, infatti, il processo penale minorile e le peculiarità che lo caratterizzano in contrapposizione al procedimento penale 'tradizionale' in forza della specificità del soggetto cui si riferisce. L'ago della bussola rimane sempre orientato, come è opportuno, all'interesse del minore quale soggetto che, anche nell'ambito del processo, deve necessariamente essere tutelato.

La materia è regolata dal d.p.r. 448/1988 che rimanda, solo per quanto non espressamente previsto, al codice di procedura penale. In tale contesto, ad essere enfatizzate sono, da un lato, la protezione della personalità del minore affinché la vicenda processuale non impatti in modo irreversibile sulla sua persona, e, dall'altro, la finalità rieducativa della pena – se non esclusiva, comunque preminente<sup>21</sup> – dal momento che, anche qualora un minore commetta un reato, pur nel rispetto dell'esigenza di accertamento della responsabilità penale del minore, il suo recupero sociale non può essere obliterato. Il fine deve, quindi, essere il recupero e la riabilitazione del minore per un suo reinserimento nella società.

In questo senso, il giudice stesso avrà un ruolo di peculiare pregnanza, dovendo condurre il processo in modo da arginare massimamente la possibilità di pregiudizi per il minore ed essendo tenuto ad illustrare al minore il significato delle attività processuali come pure il contenuto e le ragioni anche etico-sociali delle decisioni, dal momento che il minore è titolare di un vero e proprio diritto ad esse-

---

<sup>21</sup> V. già Corte cost., 25 marzo 1992, n. 125, in *Giur. it.*, 1993, 1, p. 558 ss., con nota di F. UCCELLA.

re informato che gli permette, anche in giovane età, di partecipare al processo consapevolmente.

A tutela della personalità (almeno parzialmente *in fieri*) del minore, appare necessario ridurre al minimo l'effetto stigmatizzante del processo attraverso, ad esempio, il divieto di pubblicazione e divulgazione, con qualsiasi mezzo, di notizie o immagini idonee a consentire la sua identificazione, divieto che, comunque, viene meno dopo l'inizio del dibattimento laddove il Tribunale proceda in udienza pubblica (art. 13 d.p.r. 448/1988); la previsione che l'udienza dibattimentale davanti al Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie sia tenuta a porte chiuse a meno che l'imputato almeno sedicenne non richieda che l'udienza sia pubblica ed il Tribunale decida in tal senso, valutata la fondatezza delle ragioni addotte e la relativa opportunità, nell'esclusivo interesse dell'imputato stesso (art. 33 d.p.r. 448/1988); l'assistenza affettiva e psicologica che viene assicurata al minore, in ogni stato e grado del procedimento, dalla presenza dei genitori o degli altri esercenti la responsabilità genitoriale oppure da altra persona idonea, indicata dal minore e ammessa dall'autorità giudiziaria che procede ovvero designata da quest'ultima nel caso di inidoneità o di mancata indicazione (art. 12 d.p.r. 448/1988); il coinvolgimento dei servizi minorili dell'amministrazione della giustizia, i quali devono essere tempestivamente informati in caso di arresto o fermo del minore o suo accompagnamento negli uffici di polizia giudiziaria (artt. 18 e 18 *bis* d.p.r. 448/1988), nonché dei servizi di assistenza istituiti dagli enti locali, nel caso (tra l'altro) in cui venga disposta una misura cautelare (art. 19, comma 3, d.p.r. 448/1988) o la sospensione del processo con messa alla prova (art. 28, comma 2, d.p.r. 448/1988).

In questo quadro, l'A. evidenzia che la giustizia riparativa assurge a vero architrave del procedimento penale minorile, avendo in questo quadro un ruolo paradigmatico. Essa risulta particolarmente utile per la ricomposizione della frattura determinata dalla commissione del reato: a tal fine, viene concesso su base libera e consensuale al reo, alla vittima ed alla comunità civile di partecipare in modo attivo in vista della potenziale risoluzione delle questioni derivanti dal reato, con l'ausilio di un terzo imparziale, adeguatamente formato, denominato mediatore. Sul punto è anche intervenuto il d.lgs. 150/2022 che, ampliando l'art. 28 d.p.r. 448/1988 ha previsto che il giudice, con l'ordinanza di sospensione del processo e messa alla prova, possa «impartire prescrizioni dirette a riparare le conseguenze del reato e a promuovere la conciliazione del minorenne con la persona offesa dal reato, nonché formulare l'invito a partecipare a un pro-

gramma di giustizia riparativa, ove ne ricorrano le condizioni». Si tratta di uno strumento rilevante che consente, quindi, di ricostruire la trama relazionale che il reato ha incrinato, coniugando al momento processuale, uno stragiudiziale, capace di risanare, in modo simbolico come pure materiale, il rapporto, in ottica evolutiva.

Seguentemente, l'opera tratta la segnalazione delle condotte abusanti a danno di minori sotto il profilo dei soggetti a ciò preposti e delle relative procedure. Il tema riguarda, in generale, i soggetti che si ritrovano ad interagire con i minori per i quali, ancor prima che un obbligo giuridico, si può facilmente rinvenire un imperativo di ordine morale a non restare indifferenti di fronte al sospetto di una possibile situazione di disagio in cui versa un minore. È proprio il dovere inderogabile di solidarietà sociale<sup>22</sup>, di valenza costituzionale, a venire in esame al fine di garantire al prossimo – in questo caso, il minore – una tutela adeguata.

Sull'argomento, l'A. riserva una particolare attenzione al ruolo svolto, in questo campo, dai Servizi sociali (dei quali viene ricostruita la struttura organizzativa) chiamati ad intervenire in situazioni di bisogno, avuto riguardo anche al contesto sociale in cui si esprime la personalità del minore. Il loro compito deve essere svolto presso la relativa sede, nell'abitazione della famiglia con problematiche, nelle scuole e così via, in una dimensione individuale come pure di gruppo. La capacità si sostanzia nell'individuare con il maggior anticipo possibile, il disagio del minore, prestando attenzione a tutti i segnali che, nel corso del tempo, possono rappresentarne un indice o una manifestazione. L'azione sarà preventiva, se posta in essere per le situazioni di rischio potenziale; di supporto, laddove la situazione non richieda ancora una segnalazione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale dei minorenni; oppure di intervento, per i casi in

---

<sup>22</sup> Sul principio di solidarietà, inquadrato quale principio normativo, cfr. G. ALPA, *I principi generali*, Milano, 2023, p. 256 ss.; e ID., *Solidarietà. Un principio normativo*, Bologna, 2022; v. anche la ricostruzione del principio offerta da B. BERTARINI, *Il principio di solidarietà tra diritto ed economia. Un nuovo ruolo dell'impresa per uno sviluppo economico inclusivo e sostenibile*, Torino, 2020; M. TAMPIERI, *La riscoperta del principio di solidarietà*, in *Jus Civile*, 2020, 3, p. 612 ss.; F. POLACCHINI, *Doveri costituzionali e principio di solidarietà*, Bologna, 2017; S. RODOTÀ, *Solidarietà. Un'utopia necessaria*, Roma-Bari, 2014; F.D. BUSNELLI, *Il principio di solidarietà e "l'attesa della povera gente"*, oggi, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 2013, 2, p. 413 ss.; P. RESCIGNO, *Solidarietà e diritto*, Napoli, 2006; N. LIPARI, "Spirito di liberalità" e "spirito di solidarietà", in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 1997, 1, p. 1 ss.

cui il minore versi in una condizione pregiudizievole che comporti la attivazione dell'Autorità giudiziaria.

I Servizi sociali rientrano, unitamente agli enti locali, alle istituzioni scolastiche e alle autorità di pubblica sicurezza, tra i soggetti c.d. segnalanti privilegiati. Per i Servizi sociali, la segnalazione rappresenta un obbligo nel caso di possibile stato di abbandono del minore; di conoscenza di un reato perseguibile d'ufficio; di proroga di un affidamento familiare o di un collocamento presso una comunità o istituto oltre il termine stabilito, di intervento d'urgenza ex art. 403 c.c. Al di fuori di tali ipotesi, la segnalazione rientra nella discrezionalità professionale.

L'analisi volge, quindi, l'attenzione all'instaurazione del procedimento con riguardo al Tribunale dei minorenni e all'istituendo Tribunale per le persone, i minorenni e le famiglie, sempre nel segno della ricerca di soluzioni efficaci per la trattazione giudiziaria di fattispecie che, riguardando minori, necessitano di una considerazione particolare anche sul piano della tutela (già) nelle aule di tribunale.

La parte finale del volume ha ad oggetto l'intervento di tutela. Esso prende le mosse dalla già citata segnalazione, funzionale all'emersione di situazioni di fragilità che vedono coinvolti dei minori. In questo senso, l'attenzione è, ancora una volta, indirizzata ai Servizi sociali. L'approfondimento riguarda, in particolare, il caso di rifiuto del minore di incontrare un genitore – fattispecie tutt'altro che infrequente nei casi di crisi coniugale – e le ipotesi di abusi familiari, violenza domestica o di genere nel cui novero ben possono rientrare casi che, pur non sempre riconducibili all'area del penalmente rilevante, possono arrecare un pregiudizio al minore. Inoltre, l'A. esamina i profili della decadenza dalla responsabilità genitoriale ex art. 330 c.c. e della limitazione della stessa ex art 333 c.c., inquadrando tali provvedimenti ablativi o limitativi della responsabilità genitoriale alla luce dei compiti spettanti ai Servizi sociali nel caso in cui il minore venga loro affidato: sia nel caso di affidamento improprio in cui, in realtà, essi hanno un mero ruolo di vigilanza e controllo rispetto al nucleo familiare, sia nel caso di affidamento vero e proprio del minore.

Di particolare apprezzamento è l'approfondimento riguardante il tema di assoluta attualità della tutela dei minori stranieri non accompagnati<sup>23</sup>. L'argomento, infatti, rappresenta oggi un importan-

---

<sup>23</sup> In argomento, cfr. C. IPPOLITI MARTINI, *La protezione del minore straniero non accompagnato tra accoglienza e misure di integrazione*, in *Le nuove leggi civ. comm.*, 2018, 2, p. 385 ss.; *amplius* sulla condizione giuridica dello

te banco di prova per la protezione (del superiore interesse) del minore, che ha posto questioni ormai indifferibili in forza delle dimensioni assunte dai fenomeni migratori e della conseguente necessità di approntare strumenti efficaci al fine di fornire adeguata assistenza al minore straniero attraverso misure funzionali a garantire una piena tutela dei diritti della sua persona.

Chiusa la quarta di copertina del volume di Marco Ciuro che fornisce sì molte risposte, ma solleva altresì molteplici interrogativi, per il lettore rimane vivido l'interesse per quelli che saranno i futuri sviluppi del tema, nella consapevolezza che il percorso di affermazione dei diritti del minore e, quindi, di una sua adeguata protezione non può ancora dirsi compiuto, ma è tutt'ora *in fieri*. Almeno duplice è la prospettiva attraverso la quale il libro, nel suo complesso, merita sicuro apprezzamento: dapprima la spiccata multidisciplinarietà degli approcci utilizzati per offrire, con chiarezza espositiva, un vaglio completo della materia che permette a chi vi si approcci di rinvenire preziosi elementi per la propria attività professionale. Inoltre, l'A. è capace di ricondurre, proiettandole verso un'idea di giustizia<sup>24</sup>, le plurime angolazioni alla visione unitaria del *best interest of child* che, imprescindibilmente, deve oggi rappresentare l'architrave di quella prospettiva paidocentrica che permea l'intero diritto di famiglia.

Carlo Basunti

---

straniero e sull'acquisto della cittadinanza, v. la accurata ricostruzione di D. MEMMO, *Cittadini e stranieri nel diritto privato della modernità*, Torino, 2012, spec. p. 122 ss., con particolare riferimento alla condizione giuridica dello straniero minorenni.

<sup>24</sup> V. LIPARI, *Elogio della giustizia*, Bologna, 2021.